

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA ASLCN1, ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI E ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII DI RIMINI - BIENNIO 2021-2022

TRA

- L'Azienda Sanitaria Locale CN1, con sede legale in Cuneo Via Carlo Boggio n. 12, Codice fiscale 01128930045, (di seguito denominata ASL CN1) rappresentata dal Coordinatore Area Territoriale Dott. Enrico FERRERI, nato a Tripoli (Libia) il 27.03.1954, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede legale dell'ASL CN1;

- I Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali di seguito elencati:

- Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese con sede legale in Cuneo (CN), via Rocca De' Baldi, n. 7, Codice fiscale 02963080045, rappresentato dal Direttore sig.ra Giulia Manassero, nata il 10.02.1980, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede legale del Consorzio;
- Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese con sede legale in Mondovì (CN), Corso Statuto 13, n. 6/8, Partita IVA 02536070044, rappresentato dal Direttore Dott. Marco Manosperti, nato il 25.10.1972, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede legale del Consorzio;
- Unione Montana delle Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida con sede legale in Ceva (CN), Via Case Rosse n. 1, Località San Bernardino, Codice fiscale 03303330041, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. Vincenzo Bezzone, nato il 04.02.1966, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede legale dell'Unione Montana;
- Consorzio Monviso Solidale con sede legale in Fossano (CN), Corso Trento, n. 4, Codice fiscale 02539930046, rappresentato dal Direttore Generale dott. Giuseppe Migliaccio, nato il 18.08.1959, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede legale del Consorzio;

che intervengono ognuno per la rispettiva competenza (di seguito denominati Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali)

E

L'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Rimini (RN), via Mameli n. 1, Codice fiscale 00310810221, Partita IVA 01433850409, legalmente rappresentata da Ramonda Giovanni in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Codice fiscale 00310810221, domiciliato ai fini del presente contratto a Rimini in Via Mameli 1 (di seguito denominata Presidio)

PREMESSO CHE

- Con D.G.R. 14.9.2009 n. 25-12129 sono state definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- L'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- i presidi socio-sanitari sotto elencati, accreditati dall'ASL CN1 con provvedimenti n. 1248 del 31.12.2009 e n. 347 del 12.07.2010 sono stati autorizzati al funzionamento così come segue:

Denominazione Struttura	Ubicazione della Struttura	Area Funzionale	Posti letto	Autorizzazione al funzionamento
--------------------------------	-----------------------------------	------------------------	--------------------	--

Distretto Sud Ovest

Casa Famiglia "S. Paolo"	Via Pedona n. 11, Cuneo	Accoglienza mista	6	Autorizzazione definitiva n. 1183 del 22/12/2009
Casa Famiglia "Nostra Signora di Lourdes" (Casa La Serra)	Via Pedona n. 11, Cuneo	Accoglienza mista	6	Autorizzazione definitiva n. 1162 del 06/11/2013
Casa Famiglia "Madre della Speranza"	Regione Tetto Bianco n. 22, Fr. Roata Chiusani, Centallo	Accoglienza mista	5	Autorizzazione definitiva n. 1024 dell'11.12.2009
Casa Famiglia "S. Giovanni Bosco"	Via Pedona, 11 Cuneo	Accoglienza mista	6	Determinazione del Direttore Distretto Cuneo n. 376 del 19/3/2010
Casa Famiglia "Maria Ausiliatrice"	Via Pedona, 11 Cuneo	Accoglienza mista	6	Determinazione del Direttore Distretto Cuneo n. 384 del 19/3/2010
Casa Famiglia "S. Giovanni"	Via San Mauro n. 43, Boves (Cn)	Accoglienza mista	6	Autorizzazione definitiva n. 1017 del 14.12.2009
Casa Famiglia "San Martino"	Via Cian n.10 –frazione San Bernardo - Cervasca	Accoglienza mista	5	Determinazione n. 351 del 12.03.2010

Distretto Nord Ovest

Casa Famiglia "San Martino"	Via Castello n.10 Verzuolo(Cn)	Accoglienza mista	6	Determinazione del Direttore del Distretto di Saluzzo n. 868 del 4/11/2009
Casa Famiglia "S. Rocco"	Via Fontana Torino, n. 19 Frazione Ceretto Costigliole Saluzzo	Accoglienza mista	6	Deliberazione n. 437 del 22.07.2011

Distretto Sud Est

Casa Famiglia "Santa Maria della Gioia"	Via del Tiro a segno n. 4 Mondovì (CN)	Accoglienza mista	6	Deliberazione ASL 16 n. 278 del 19/02/2003
---	--	-------------------	---	--

Distretto Nord Est

Casa Famiglia "Sant'Albano"	Via Morozzo, 6 12040 – Sant'Albano Stura	Accoglienza mista	6 + 2 ad esauri mento	Determinazione Direttore Distretto di Fossano n. 837 del 3/11/2009
Casa Famiglia "S. Paolo"	Via Orfanatrofio, 12 12045 – Fossano	Accoglienza mista	6 + 2 ad esauri mento	Determinazione Direttore Distretto di Fossano n. 845 del 3/11/2009
Casa Famiglia "Beata Vergine delle Grazie"	Loc. Boschetti, 10/E 12045 – Fossano	Accoglienza mista	6	Determinazione Direttore Distretto di Fossano n. 861 del 3/11/2009
Casa Famiglia "Don Milani"	Via Germanetto, 3 12045 – Fossano	Accoglienza mista	6	Determinazione Direttore Distretto di Fossano n. 858 del 3/11/2009
Casa Famiglia "San Francesco"	Via San Michele, 81 12045 - Fossano	Accoglienza mista	5	Determinazione Direttore Distretto di Fossano n. 832 del 2/11/2009
Casa Famiglia "Madre dell'Amore"	Via Sanità, 124 12038 - Savigliano	Accoglienza mista	6	Determinazione Responsabile SSD Attività di vigilanza sulle strutture socio-assistenziali n. 1543 del 15.12.2014
Casa Famiglia "San Pietro"	Corso Indipendenza, 24 12038 - Savigliano	Accoglienza mista	6	Determinazione Direttore Distretto di Fossano n. 851 del 3/11/2009

- Richiamate le deliberazioni n. 178 del 06.04.2010, n. 555 del 15.11.2010 e le determinazioni n. 556 del 23.05.2013, n. 401 del 30.03. 2015, n. 120 del 27.01.2017 e n. 206 dell'11.02.2019 con le quali sono stati approvati i contratti tra questa Azienda, gli Enti Gestori dei Servizi Socio-Assistenziali e l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini per disciplinare i rapporti giuridico-economici relativi alla gestione delle strutture sopraindicate;
- L'ASL CN1 intende avvalersi dei Presidi socio-sanitari sopra individuati per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- I Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali firmatari del presente contratto intendono avvalersi dei presidi socio-sanitari sopra individuati per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.
- risultano insussistenti rapporti di parentela/affinità tra i firmatari del presente contratto;

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2
Oggetto

1. L'ASL CN1 ed i Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali si avvalgono dei presidi socio-sanitari sotto elencati:

Denominazione Struttura	Ubicazione della Struttura	Area Funzionale	Posti letto
-------------------------	----------------------------	-----------------	-------------

Distretto Sud Ovest

Casa Famiglia "S. Paolo"	Via Pedona n. 11, Cuneo	Accoglienza mista	6
Casa Famiglia "Nostra Signora di Lourdes" (Casa La Serra)	Via Pedona n. 11, Cuneo	Accoglienza mista	6
Casa Famiglia "Madre della Speranza"	Regione Tetto Bianco n. 22, Fr. Roata Chiusani, Centallo (Cn)	Accoglienza mista	5
Casa Famiglia "S. Giovanni Bosco"	Via Pedona, 11 Cuneo	Accoglienza mista	6
Casa Famiglia "Maria Ausiliatrice"	Via Pedona, 11 Cuneo	Accoglienza mista	6
Casa Famiglia "S. Giovanni"	Via San Mauro n. 43 Boves (Cn)	Accoglienza mista	6
Casa Famiglia "S. Martino"	Via Cian 10, Fr. S. Bernardo, Cervasca (CN)	Accoglienza mista	5

Distretto Nord Ovest

Casa Famiglia "San Martino"	Via Castello n.10 Verzuolo(Cn)	Accoglienza mista	6
Casa Famiglia "S. Rocco"	Via Fontana Torino, n. 19 – Frazione Ceretto – Costigliole Saluzzo (Cn)	Accoglienza mista	6

Distretto Sud Est

Casa Famiglia "Santa Maria della Gioia"	Via del Tiro a segno n.4 Mondovì (CN)	Accoglienza mista	6
---	---------------------------------------	-------------------	---

Distretto Nord Est

Casa Famiglia "Sant'Albano"	Via Morozzo, 6 Sant'Albano Stura	Accoglienza mista	6
Casa Famiglia "S. Paolo"	Via Cuneo 156 Fossano	Accoglienza mista	6

Casa Famiglia "Beata Vergine delle Grazie"	Loc. Boschetti, 10/E Fossano	Accoglienza mista	6
Casa Famiglia "San Giorgio"	Viale Mellano, 21 Fossano	Accoglienza mista	6
Casa Famiglia "Don Milani"	Via Germanetto, 3 Fossano	Accoglienza mista	6
Casa Famiglia "San Francesco"	Via San Michele, 81 Fossano	Accoglienza mista	5
Casa Famiglia "Madre dell'Amore"	Via Sanità, 124 Savigliano	Accoglienza mista	6
Casa Famiglia "San Pietro"	Corso Indipendenza, 24 Savigliano	Accoglienza mista	6

per l'erogazione di prestazioni di assistenza diurna/residenziale socio/sanitaria - sanitaria integrata a favore della tipologia di utenza - Utenza Mista - nell'ambito dei posti/posti letto accanto ad ogni Struttura indicati.

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il Gestore del presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3 **Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e – se dovuto - regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento e a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli Enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un Responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il Responsabile, inoltre, rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. Nei Presidi che svolgono attività ad alta intensità assistenziale deve essere previsto un centro di responsabilità, affidato ad un medico – secondo le previsioni normative – che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari, agevolandone l'integrazione.

5. L'ASL competente ed i competenti Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà, altresì, essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal Regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal Regolamento, i Rappresentanti delle Associazioni di tutela e i Rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL competente ed i competenti Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia, riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le ASL piemontesi ed al Comune in cui ha sede il presidio.

Art. 4 Procedure di accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e, comunque ed in ogni caso, a redigere per ogni utente inserito il Piano di Assistenza Individuale o il Piano educativo individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente Unità Valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.
2. Qualsiasi modifica degli inserimenti in corso deve essere concordata dal Presidio con la competente ASL ed il competente Soggetto Gestore delle funzioni socio assistenziali e preventivamente autorizzata dalla competente Unità di Valutazione. In caso di inserimenti o modifiche di inserimenti non preventivamente autorizzati dalla competente Unità di Valutazione non verrà corrisposta alcuna retta da parte dell'ASL e del Soggetto Gestore delle funzioni socio assistenziali.

Art. 5 Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Comune applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti diurni e ai posti letto residenziali accreditati e convenzionati con il sistema pubblico è fissata per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021 così come sotto riportato, con suddivisione della compartecipazione a tali costi da parte del SSN e da parte dell'utente/Comune nella misura indicata a fianco di ogni tipologia di inserimento:

Tipologia Utenza	Tariffa giornaliera complessiva	di cui a carico SSN	di cui a carico Utente/Comune
ANZIANI			
intensità di prestazione base	€ 48,03	€ 24,02	€ 24,01
inserimenti diurni	€ 38,44	€ 19,22	€ 19,22
DISABILI			
intensità di prestazione livello base	€ 48,74	€ 24,37	€ 24,37
intensità di prestazione livello medio	€ 65,83	€ 39,51	€ 26,32
intensità di prestazione livello alto	€ 91,44	€ 64,02	€ 27,42
inserimenti diurni	€ 39,02	€ 19,51	€ 19,51
intensità di prestazione livello base			
inserimenti diurni	€ 39,02	€ 23,41	€ 15,61
intensità di prestazione livello medio			
inserimenti diurni	€ 39,02	€ 27,32	€ 11,70
intensità di prestazione livello alto			
PRONTA ACCOGLIENZA			
intensità di prestazione livello base	€ 64,42	€ 32,21	€ 32,21
intensità di prestazione livello medio	€ 64,42	€ 38,66	€ 25,76
intensità di prestazione livello alto	€ 64,42	€ 45,10	€ 19,32
MINORI			
intensità di prestazione livello alto	€ 90,63	€ 63,46	€ 27,19
intensità di prestazione livello medio	€ 77,33	€ 46,40	€ 30,93
minori da 4 a 18 anni con esigenze e bisogni particolari	€ 57,91	€ 28,96	€ 28,95
minori da 4 a 18 anni con esclusivo disagio di tipo socio-famigliare	€ 51,98	€ 0,00	€ 51,98
minori da 0 a 3 anni con esclusivo disagio di tipo socio famigliare	€ 58,01	€ 0,00	€ 58,01
inserimenti diurni	€ 38,68	€ 19,34	€ 19,34
intensità di prestazione livello base			
inserimenti diurni	€ 38,68	€ 23,21	€ 15,47
intensità di prestazione livello medio			
inserimenti diurni	€ 38,68	€ 27,08	€ 11,60
intensità di prestazione livello alto			

Si precisa che il livello dell'intensità di prestazione verrà stabilito dalla competente Unità Valutativa.

- I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato nazionale dal 1° gennaio dell'anno 2022 fatte salve eventuali diverse indicazioni scritte della Regione Piemonte. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi.
- Eventuali inserimenti di assistiti residenti nell'ASL CN1 a tariffe diverse da quelle sopraelencate saranno possibili solo nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 del presente articolo.

4. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nelle tariffe residenziali e semiresidenziali e, pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato alle competenti Unità Valutativa dell'ASL, Commissione di Vigilanza e Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizio o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto.
6. Il presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 d'anziché richiamata e successive modifiche e integrazioni.
7. Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, depositato agli atti del Distretto e/o dell'Ente gestore di riferimento, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti, qualora l'utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento. Pertanto eventuali inserimenti di assistiti a tariffe diverse da quelle sopraindicate o inserimenti in corso a tariffe diverse da quelle sopraindicate saranno possibili solo nel rispetto di quanto previsto dal presente comma.
8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti diurni e dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dalla competente A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01/2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. Si precisa che, nel caso di utente inviato/inserito nel Presidio da ASL diversa dall'ASL CN1 la retta giornaliera di inserimento sarà a carico dell'ASL inviante.
9. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture, distinte per la quota sanitaria e la quota sociale, nel rispetto del nuovo sistema contabile NSO, allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dalla competente A.S.L. e, nei casi necessari, dal competente Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, nei termini di legge vigenti. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

10. E' fatta salva la facoltà dell'ASL CN1 (e nei casi previsti dei Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
11. La struttura adotta il Regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal competente soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

1. Il presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. CN1 e del competente Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate ai competenti A.S.L. e Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. I competenti A.S.L. e Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.AI./PEI.
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la competente A.S.L. ed il competente Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione alla competente A.S.L. ed al competente Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
 - Relativamente agli anziani a partire da giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico della competente ASL e, per i casi previsti, del competente Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella Struttura previa contemporanea comunicazione alla competente A.S.L. ed al competente Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.
 - Relativamente ai minori e persone con disabilità

La tariffa, in caso di temporanea assenza, rimane così disciplinata :

- assenze fino a 3 giorni complessivi in un mese :pagamento retta intera;
- assenze superiori a 3 giorni complessivi in un mese: riduzione di Euro 9,00/die, suddivisi secondo le percentuali indicate nell'art. 5, comma 1, per l'ASL e per il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali (se sussiste integrazione retta) - fino al 15° giorno;
- assenze superiori a 15 giorni in un mese: a partire dal 16° giorno riduzione del 30% della retta complessiva – suddivisa secondo le percentuali individuate nell'art. 5, comma 1, per l'ASL e per il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali (se sussiste integrazione retta);
- rientro in Famiglia: se previsto dal Progetto individuale pagamento retta intera, se non previsto dal Progetto individuale applicazione delle regole sopra indicate.

In caso di decesso o trasferimento o dimissioni dell'utente nulla sarà più dovuto né dalla competente ASL né dal competente Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento .

Qualora l'assenza si protragga ininterrottamente oltre la fine del mese, la riduzione della retta dovrà proseguire in maniera continuativa.

Nel caso in cui l'utente inserito nella Struttura residenziale frequenti, sulla base di uno specifico e individuale progetto approvato dalla competente U.M.V.D./U.M.V.D. Minori, contemporaneamente un Centro Diurno, la retta giornaliera di inserimento presso la Struttura residenziale, nei giorni di frequenza del Centro Diurno, verrà ridotta del 30% die. Il trasporto dalla Struttura residenziale al Centro Diurno è totalmente a carico della Struttura.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla Struttura stessa in forma scritta e validata preventivamente dalla competente Unità Valutativa, ed il Presidio provveda a fornirla direttamente, l'ASL ed il Soggetto gestore delle funzioni socio assistenziali riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 10% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nelle fattispecie previste dal Regolamento per trasporto assistiti in vigore nell'ASL CN1 o in altra normativa.

7. L'assistenza farmaceutica nei Presidi in elenco nel presente contratto è garantita dall'ASL CN1 secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale – di norma - nel rispetto del Prontuario Terapeutico Aziendale.

Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dalla competente ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale, nel rispetto inderogabile della normativa sull'erogazione di ausili e protesi.

Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del Medico di Medicina Generale, fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 10% della

retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al Volontariato.
3. L'A.S.L. CN1 ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali firmatari del presente contratto s'impegnano a definire con il presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n° 25-12129/2009.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. CN1 ed il competente Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL CN1 ed il competente Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati uno dall'ASL CN1, uno congiuntamente dai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali firmatari del presente contratto ed uno dall'Associazione firmataria del presente contratto. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. CN1 di concerto con il competente Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.

Art. 10 Durata

1. Il presente contratto avrà durata dall'1.01.2021 al 31.12.2022 e non è soggetto a tacito rinnovo.
- 2 Il contratto viene redatto in sei copie, una per ciascun contraente.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari nazionali/regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, compresi quelli di carattere economico, lo stesso dovrà essere integrato/modificato secondo le nuove disposizioni.

ART. 11 Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data

Per L'**Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII**

di Rimini

Il Legale Rappresentante

Sig. Giovanni Ramonda _____

Per l'**Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo**

Il Coordinatore Area Territoriale ASL CN1"

Dott. Enrico Ferreri _____

Per i Soggetti Gestori delle Funzioni socio-assistenziali

Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese

Il Direttore

Sig.ra Giulia Manassero _____

Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese

Il Direttore

Dott. Marco Manosperti _____

Unione Montana delle Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida

Legale Rappresentante

Sig. Vincenzo Bezzone _____

Consorzio Monviso Solidale

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Migliaccio _____